

# Patent box con “autodeterminazione” in dichiarazione

È possibile scegliere di non utilizzare la procedura di ruling

/ Marco MARANI

Con l'[art. 4](#) del DL n. 34/2019 (c.d. decreto “crescita”) diventa ufficiale la possibilità generalizzata di beneficiare del Patent box **autonomamente** in dichiarazione, e ciò anche per l'utilizzo diretto dell'intangibile, ipotesi in cui il ruling rappresentava sino ad ora l'unica strada perseguibile.

A decorrere dal 2019 (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL), i soggetti che optano per il Patent box possono scegliere, in **alternativa** alla procedura di ruling (obbligatoria in ipotesi di utilizzo diretto, facoltativamente attivabile in ipotesi di utilizzo indiretto infragruppo), di determinare e autoliquidare in proprio in dichiarazione il *quantum* agevolabile.

In aggiunta all'autodeterminazione del beneficio, l'art. 4 del DL 34/2019 introduce (sembrerebbe, a parere di chi scrive, essere un di più) la facoltà di dotarsi di uno specifico **set documentale** ai fini sanzionatori. I contribuenti avranno infatti la facoltà di godere di una protezione sanzionatoria indicando le informazioni necessarie all'autodeterminazione del reddito in un'apposita (idonea) documentazione, da predisporre secondo quanto sarà previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione e dando comunicazione all'Amministrazione finanziaria del possesso dell'idonea documentazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si vuole beneficiare di tale agevolazione.

La finalità del set documentale (se comunicato all'Amministrazione) non è quella di vedere condivisa la stima in proprio del reddito agevolabile – così come non sembra essere, sulla base della lettera della norma, quella di poter accedere alla determinazione in proprio del beneficio – bensì quella di vedere garantita la **disapplicazione** delle **sanzioni** in ipotesi di contestazione di quanto “auto-detassato”.

In caso di contestazione del *quantum* auto-agevolato, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione IRES e IRAP non sarà applicabile previa consegna all'Amministrazione finanziaria della documentazione (previamente comunicata, appunto) indicata nel provvedimento e che sia idonea a consentire il **riscontro** della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito che ai criteri e all'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Per i soggetti che esercitano l'opzione “fai da te”, l'age-

volazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione IRES e IRAP relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione. Più in particolare, i soggetti ripartiscono la variazione in diminuzione in **tre quote annuali** di pari importo, da indicare nella dichiarazione IRES e in quella IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni innovative sono applicabili anche per le procedure di ruling **in essere** (a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo), previa comunicazione all'Amministrazione finanziaria dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.

Anche per i soggetti che esercitano questa opzione e che decidono di trasformare la procedura di ruling nella deduzione “fai da te” opera una diluizione temporale. L'agevolazione, consistente nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovvero sia a quelli compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione “fai da te”, deve essere ripartita anche in questo caso in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

È inoltre riconosciuta a tutti i contribuenti, e in particolare a coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura di ruling, di poter accedere alle esimenti sanzionatorie anche per gli **esercizi progressi**.

È infatti consentito applicare la Patent box penalty protection mediante la presentazione di una dichiarazione **integrativa** nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime del Patent box.

La circostanza che la disposizione permetta ai contribuenti che hanno già goduto del Patent box di poter accedere al beneficio sanzionatorio per gli anni progressi, comunicando ora per allora il possesso dell'idonea documentazione, sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che anche per le situazioni a regime il possesso della documentazione sia **“un di più”** rispetto alla scelta di autodeterminare il reddito agevolabile e che possa essere legittimamente esercitata anche senza “flaggare” il possesso della documentazione.